

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 011/CSA

(2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 17 ottobre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/BARLETTA DEL 24.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 25.9.2014)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio di Reggio Calabria riduce la sanzione dell'ammenda a € 2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/COSENZA DEL 5.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 7.10.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANOLAS KONSTANTINOS SEGUITO GARA JUVENTUS/ROMA DEL 5.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 4. RICORSO CALC. EL KADDOURI OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 5.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore El Kaddouri Omar. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5. RICORSO CALC. GLIK KAMIL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 5.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Glik Kamil riduce la sanzione della squalifica inflitta a 1 giornata effettiva di gara e ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S. SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BJELICA NENAD SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DEL 11.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Spezia Calcio di La Spezia commuta la sanzione nell'ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S. SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. POMS RENE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DEL 11.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Spezia Calcio di La Spezia dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 17 ottobre 2014

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio